

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "B CAPITAL"

## ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "B Capital Fund" con sede a Milano, via Roberto Sarfatti n. 25 presso l'Università commerciale Luigi Bocconi.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

È costituita l'Associazione denominata "B Capital Fund" in breve denominabile anche come "B Capital", regolata dalla normativa di cui al Codice civile, dal D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Lombardia.

## ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, si propone di gestire un fondo di investimento basato sul reale andamento del mercato azionario e obbligazionario.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di: investire capitali e fornire mensilmente report dettagliati sull'andamento di esso.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di: permettere agli studenti di approcciarsi al mondo della finanza tramite una struttura che replica quelle delle reali società di investimento.

L'Associazione non può aggiungere attività relative allo scopo originale durante gli anni.

## ART. 3 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione avviene attraverso la richiesta di ammissione presso il Dipartimento delle risorse umane ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto.

## ART. 4 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Presidente e il Dipartimento delle risorse umane, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Tutti i soci dovranno firmare lo statuto ed il regolamento per entrare nel fondo.

## ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;

## **ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## **ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo (o *Consiglio di Amministrazione*);
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vicepresidente (CFO);
- 5) Tutti i Manager e Head dei vari dipartimenti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ART. 8 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

## **ART. 9 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta su convocazione del Presidente, almeno due volte al mese (la prima a metà mese e la seconda a fine mese) per l'approvazione del Bilancio, investimenti, modifiche relative al fondo

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci;
- 2) elegge i componenti del Consiglio;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

**ART. 10**  
**VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

**ART. 11**  
**VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

**ART. 12**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da i membri del fondo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente nomina al suo interno un Vicepresidente.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni due volte al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità/ indecisione prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 13**  
**DECISIONI SU CAPITALI ED INVESTIMENTI**

Il capitale sociale iniziale viene investito in base alle decisioni prese dal Presidente, il CFO (Vicepresidente), il Portfolio Manager.

Mentre per gli investimenti futuri e le varie modifiche, oltre al Presidente, CFO e Portfolio Manager, vengono prese in considerazione anche le proposte dell'Manager del dipartimento di Macroeconomia, Cripto ed ulteriori dipartimenti.

Per tutte le modifiche o decisioni proposte dai Senior e Junior Analyst, dovranno essere presentate al Responsabile del proprio dipartimento che successivamente le proporrà al Presidente, CFO e Portfolio Manager.

Senza la loro autorizzazione le proposte verranno bocciate, e se non verranno rispettate ci saranno conseguenze, come l'espulsione o una sospensione e successivamente un declassamento della posizione

#### **ART. 14 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, dal Portfolio Manager.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il presidente può decidere di sospendere temporaneamente o di espellere un componente dell'associazione se non rispetta i suoi diritti e doveri nel rispetto del fondo e dei suoi soci.

Il Presidente revisiona e contribuisce a gran parte delle azioni svolte nell'associazione ed è responsabile del loro corretto funzionamento.

#### **ART. 15 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il bilancio della contabilità sociale;

Tali libri, prima di essere realizzati, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Vicepresidente alla fine del libro e verranno pubblicati alla fine di ogni mese.

#### **ART. 16 IL VICEPRESIDENTE (CFO)**

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Viene nominato dal Presidente.

#### **ART. 17 GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

(*oppure* "Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci").

#### **ART. 18 VARI INCARICHI**

1. Portfolio manager= responsabile di tutti gli investimenti effettuati dal suo dipartimento e delle approvazioni di essi, e ruolo nell'approvazione, assieme al Presidente e al CFO, di ulteriori modifiche o investimenti
2. Manager Dipartimento Macroeconomia= responsabile di tutti le analisi e degli articoli effettuati sugli investimenti del fondo e sull'andamento economico mondiale
3. Manager Dipartimento Cripto= responsabile di tutti gli investimenti effettuati dal suo dipartimento e delle approvazioni di essi
4. Dipartimento di Excel= responsabile di tutte le statistiche e grafici inseriti nei bilanci mensili successivamente pubblicati sul sito web
5. Relazioni Umane= responsabile nell'ammissione di nuovi soci, nella gestione delle relative pagine LinkedIn e Instagram, nell'organizzazione di eventi connessi con l'università, nella pubblicità e nell'immagine di essa.  
Infine sono responsabili di alcune parti legali dell'associazione, decise all'interno del dipartimento e consultando il Presidente

## **ART. 19 PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da capitali simulati modificabili nel tempo

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 20 ESERCIZIO SOCIALE**

Ogni fine del mese verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio degli investimenti l'andamento del fondo da presentare in Assemblea e successivamente reso pubblico su sito web.

*[NOTA: Il decreto legislativo 460/97 (art. 10, c. 1 lett. g) stabilisce l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale].*

## **ART. 21 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Presidente che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

**FIRMA DEL PRESIDENTE (Roberto Restelli)**



**FIRMA DEL VICE-PRESIDENTE IN CARICA (Eraldo Bausano)**

